



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 90 del 23/03/2016 - 22/04/2016 Camera di consiglio del 23/03/2016
Massima n. 1:	<p>Titolo Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Provincia di Bolzano - Giudizio promosso dalla Corte di Appello di Trento - Determinazione da parte della commissione provinciale delle indennità espropriative - Giusto prezzo da attribuire all'area quale terreno agricolo, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di indennità di esproprio - Criterio analogo a quello del valore agricolo medio dichiarato illegittimo dalle sentenze n. 181 del 2011 e n. 187 del 2014 – Dichiarata violazione del diritto dell'espropriato di ricevere un serio ristoro come da giurisprudenza costituzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (come sostituito dall'art. 38, comma 7, della legge provinciale n. 4 del 2008), sollevata in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. La norma stabilisce l'indennità di espropriazione per le aree non edificabili in base ai valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione provinciale estimatrice, tenuto conto della coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di indennità di esproprio, costituente il giusto prezzo da attribuire all'espropriato. Tale valore risulta privo del carattere di astrattezza riportato dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento ad altre fattispecie, aventi ad oggetto il valore agricolo medio. Nel caso in esame, al contrario, il giusto prezzo dell'indennizzo risulterebbe proporzionale al valore effettivo del bene espropriato, conferendo all'organo competente per la determinazione dell'indennità un margine di apprezzamento che tenga conto delle caratteristiche effettive del bene espropriando. La Commissione deve tenere conto delle caratteristiche effettive dello specifico terreno da espropriare, dal tipo di coltura alla posizione del terreno e l'esposizione. Così viene rispettato il principio costituzionale e convenzionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che prevede un ragionevole legame del ristoro economico con il</p>



	<p>valore di mercato (o venale) del bene ablato. Infine, nel caso in cui le tabelle recanti i valori minimi e massimi predisposte dalla commissione non garantiscano ugualmente un serio ristoro all'espropriato, vi è la sindacabilità delle stesse nel giudizio di opposizione alla stima, per un'eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo che le ha approvate.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio legge provincia autonoma di Bolzano 15/04/1991 n. 10 art. 8 co. 3 legge provincia autonoma di Bolzano 10/06/2008 n. 4 art. 38 co. 7</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 42 co. 3 Costituzione art. 117 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

